

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2225 DELLA COMMISSIONE****del 30 novembre 2015****che modifica le decisioni 2005/734/CE, 2006/415/CE, 2007/25/CE e la decisione di esecuzione 2013/657/UE per quanto riguarda i loro periodi di applicazione***[notificata con il numero C(2015) 8335]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafi 1 e 7,vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafi 1 e 6,vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3,visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Le decisioni 2005/734/CE <sup>(7)</sup>, 2006/415/CE <sup>(8)</sup>, 2007/25/CE <sup>(9)</sup> della Commissione e la decisione di esecuzione 2013/657/UE della Commissione <sup>(10)</sup> sono state adottate a causa della presenza di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 allo scopo di proteggere la salute umana e degli animali nell'Unione.

<sup>(1)</sup> GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GUL 268 del 24.9.1991, pag. 56.

<sup>(4)</sup> GUL 24 del 30.1.1998, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GUL 10 del 14.1.2006, pag. 16.

<sup>(6)</sup> GUL 178 del 28.6.2013, pag. 1.

<sup>(7)</sup> Decisione 2005/734/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio (GUL 274 del 20.10.2005, pag. 105).

<sup>(8)</sup> Decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE (GUL 164 del 16.6.2006, pag. 51).

<sup>(9)</sup> Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità (GUL 8 del 13.1.2007, pag. 29).

<sup>(10)</sup> Decisione di esecuzione 2013/657/UE della Commissione, del 12 novembre 2013, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia in Svizzera e che abroga la decisione 2009/494/CE (GUL 305 del 15.11.2013, pag. 19).

- (2) La decisione 2005/734/CE istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività e prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio.
- (3) La decisione 2006/415/CE stabilisce alcune misure di protezione da applicare in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame in uno Stato membro, compresa l'istituzione di aree A e B, quando è sospettata o confermata la presenza di un focolaio di tale malattia.
- (4) La decisione 2007/25/CE riguarda alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e i movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno dell'Unione.
- (5) La decisione di esecuzione 2013/657/UE ha stabilito che, qualora in Svizzera si rilevi l'influenza aviaria del sottotipo H5N1 in un uccello selvatico o un focolaio di tale malattia nel pollame, le misure di protezione dell'Unione sono applicate solamente nelle aree di tale paese terzo per le quali l'autorità competente del paese applica misure di protezione equivalenti a quelle di cui alla decisione 2006/415/CE e alla decisione 2006/563/CE della Commissione <sup>(1)</sup>.
- (6) Le decisioni 2005/734/CE, 2006/415/CE, 2007/25/CE e la decisione di esecuzione 2013/657/UE si applicano fino al 31 dicembre 2015.
- (7) Dalla fine del 2014 si sono verificate in otto Stati membri infezioni da virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5, compreso H5N1, che hanno colpito il pollame e gli uccelli selvatici. A differenza di ampie parti dell'Asia e dell'Africa, dove l'influenza aviaria ad alta patogenicità è stata sempre presente o è comparsa periodicamente, l'America settentrionale è stata interessata da una vasta epidemia senza precedenti. Le indagini epidemiologiche indicano chiaramente che il virus è introdotto negli allevamenti di pollame mediante contatto diretto o indiretto con uccelli selvatici e mediante trasmissione laterale della malattia tra allevamenti di pollame. L'Africa occidentale lotta inoltre attualmente contro un'enorme ripresa dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, dopo diversi anni di assenza di infezioni.
- (8) L'attuale situazione epidemiologica, caratterizzata da un numero crescente di focolai e da una più ampia diffusione geografica dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5, e in particolare H5N1, negli allevamenti di pollame e negli uccelli selvatici, continua a presentare un rischio per la salute umana e degli animali nell'Unione.
- (9) È pertanto opportuno continuare ad attenuare i rischi posti dall'influenza aviaria ad alta patogenicità mantenendo misure di biosicurezza, sistemi di individuazione precoce e determinate misure di protezione in relazione ai futuri focolai di tale malattia negli allevamenti di pollame nell'Unione.
- (10) Data l'attuale situazione epidemiologica nei paesi terzi, è altrettanto importante mantenere le misure volte a prevenire la possibile introduzione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità tramite le importazioni di prodotti a base di pollame e l'introduzione di uccelli da compagnia nell'Unione.
- (11) Il periodo di applicazione delle decisioni 2005/734/CE, 2006/415/CE, 2007/25/CE e della decisione di esecuzione 2013/657/UE dovrebbe quindi essere prorogato fino al 31 dicembre 2017.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2005/734/CE, 2006/415/CE, 2007/25/CE e la decisione di esecuzione 2013/657/UE.
- (13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

All'articolo 4 della decisione 2005/734/CE, la data «31 dicembre 2015» è sostituita da «31 dicembre 2017».

<sup>(1)</sup> Decisione 2006/563/CE della Commissione, dell'11 agosto 2006, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici nella Comunità (GUL 222 del 15.8.2006, pag. 11).

*Articolo 2*

All'articolo 12 della decisione 2006/415/CE, la data «31 dicembre 2015» è sostituita da «31 dicembre 2017».

*Articolo 3*

All'articolo 6 della decisione 2007/25/CE, la data «31 dicembre 2015» è sostituita da «31 dicembre 2017».

*Articolo 4*

All'articolo 4 della decisione di esecuzione 2013/657/UE, la data «31 dicembre 2015» è sostituita da «31 dicembre 2017».

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2015

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*

---